SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA ----

(N. 1541)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORBELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1961

Esercizio di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1179 concernente il « riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesso nazionale », attualmente all'esame della 7ª Commissione del Senato in sede referente, prevede all'articolo 15 che alcune linee marittime di carattere locale vengano affidate all'industria privata, osservando le principali prescrizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 34. Tutti gli altri servizi marittimi di carattere locale (Isole Eolie, Partenopee, Pontine, medio ed alto Adriatico, eccetera) sono stati infatti effidati all'industria privata osservando le prescrizioni della citata legge n. 34.

Trattasi più precisamente delle seguenti linee marittime:

- gestite dalla Società di navigazione «Tirrenia»:
 - 1) La Maddalena-Bonifacio;
 - 2) La Maddalena-Palau;
 - 3) Carloforte-Calasetta;
 - 4) Carloforte-Portovesme;
- gestita dalla Società di navigazione « Adriatica » :
 - 5) Manfredonia-Tremiti-Ortona.

La necessità di enucleare le predette linee marittime di carattere locale dal complesso delle linee marittime di preminente interesse nazionale è di ovvia evidenza e non ha bisogno quindi di particolare illustrazione. La attuale situazione — per la quale i piccoli collegamenti di cui trattasi fanno capo a società (Tirrenia e Adriatica) esercenti preminentemente servizi marittimi di importanza e complessità di gran lunga maggiore — non può non ripercuotersi negativamente sulle esigenze, di semplicità ed elasticità, proprie dei piccoli collegamenti marittimi, costituendo, al tempo stesso, un appesantimento di gestione per le predette società.

Nell'interesse dei servizi di cui trattasi si ritiene, quindi, indispensabile che essi abbiano al più presto funzionamento e gestione autonoma alla pari di tutti gli altri collegamenti di carattere locale.

A ciò si provvede appunto con l'unito disegno di legge che presento al vostro esame, a seguito di una decisione di stralcio adottata dalla 7º Commissione permanente che ho l'onore di presiedere, nella seduta del 3 maggio scorso, durante l'esame, in sede referente, del citato disegno di legge di carattere più generale presentato dal Governo (n. 1179).

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare all'industria privata osservando, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, l'esercizio delle linee di carattere locale del settore delle isole minori sarde e del settore delle isole Tremiti, ed a corrispondere per tale esercizio sovvenzioni annue non superiori complessivamente a lire 500.000.000.

Art. 2.

I servizi marittimi sovvenzionati di cui al precedente articolo riguardano i seguenti collegamenti:

- Per il settore delle isole minori sarde:
 La Maddalena-Palau;
 La Maddalena-Bonifacio;
 Carloforte-Calasetta;
 Carloforte-Portovesme.
- 2. Per il settore delle isole Tremiti:
 Manfredonia-Tremiti-Ortona.

Art. 3.

All'aggiudicazione dei servizi predetti si provvederà con due gare separate, una per il settore delle isole minori sarde e l'altra per il settore delle isole Tremiti.

Art. 4.

L'onere finanziario derivante dall'articolo 1 farà carico al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.